

Regolamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi

Articolo 1

Audizioni periodiche

- 1.1 L’Autorità convoca in audizione periodica, almeno una volta per anno, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione pubblica congiunta o in audizioni separate anche per singolo settore regolato, al fine di sottoporre ad informazione e discussione la proposta di aggiornamento annuale delle proprie Linee Strategiche.
- 1.1 bis L’Autorità, in sede di revisione annuale delle Linee Strategiche, tiene conto delle osservazioni formulate dai diversi portatori di interesse, ove ritenute utili ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 1.2 Alle audizioni di cui al precedente comma 1.1 possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l’Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all’ordine del giorno.
- 1.3 Le audizioni sono pubbliche, salvo casi eccezionali espressamente motivati. La stessa Autorità provvede, anche mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

Articolo 2

Ordine del giorno, verbalizzazione e convocazione

- 2.1 L’Autorità definisce l’ordine del giorno delle audizioni periodiche, anche considerando proposte ed esigenze manifestate dai soggetti di cui all’articolo 1.
- 2.2 L’avviso di convocazione delle audizioni, contenente ordine del giorno, linee guida della proposta di aggiornamento, luogo, data e ora dell’audizione e le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicato nel sito internet dell’Autorità almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’audizione.
- 2.3 Delle audizioni viene redatto un resoconto sintetico a cura di un funzionario dell’Autorità. L’Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, e/o alla trasmissione con strumenti telematici, delle audizioni.

Articolo 3

Partecipazione alle audizioni periodiche

- 3.1 I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato, l'eventuale inclusione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.
- 3.2 L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.
- 3.3 I soggetti che richiedono l'iscrizione a parlare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 4

Audizioni speciali

- 4.1 L'Autorità convoca, anche in seguito a richiesta dei soggetti di cui all'articolo 1, audizioni speciali su argomenti o temi particolari.
- 4.2 L'Autorità stabilisce di volta in volta ordine del giorno, luogo, data e modalità di svolgimento e di partecipazione all'audizione speciale.

Articolo 4-bis

Audizioni speciali su specifiche azioni delle Linee Strategiche

- 4-bis.1 L'Autorità, con cadenza annuale, definisce e pubblica un programma annuale di audizioni speciali su specifiche azioni delle Linee Strategiche. Tale programma è definito tenendo conto delle proposte formulate dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni sindacali delle imprese e dalle associazioni dei lavoratori, che predispongono, ciascuna, un elenco di non oltre cinque punti, secondo il formato pubblicato sul sito Internet dell'Autorità, da inviare per via telematica all'Autorità stessa entro i 30 (trenta) giorni precedenti la data di cui al precedente periodo.
- 4-bis.2 Le audizioni speciali di cui al presente articolo sono dirette ad acquisire elementi e osservazioni utili al più efficace perseguimento degli obiettivi strategici e delle azioni individuate nelle Linee Strategiche, nonché alla valutazione *ex post* dell'impatto e della efficacia delle misure regolatorie adottate dall'Autorità nel periodo di regolazione di riferimento, anche ai fini della eventuale revisione delle misure medesime.

4-bis.3 Alle audizioni speciali di cui al presente articolo possono partecipare non più di tre rappresentanti per ogni associazione, nonché ogni altro soggetto, portatore di interessi pubblici o privati ovvero di altri interessi qualificati, che l'Autorità ritenga opportuno ascoltare e consultare con riferimento alle specifiche azioni delle Linee Strategiche oggetto della singola audizione speciale.

Articolo 4-ter

Audizioni speciali sulla partecipazione dell'Autorità alle attività di istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale

4-ter.1 L'Autorità, con cadenza annuale, ove possibile nei dieci giorni precedenti l'inizio di ciascun "semestre europeo", convoca un'apposita audizione speciale sulla partecipazione dell'Autorità alle attività di istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale. Tale sessione è articolata in due sessioni, una sulla partecipazione dell'Autorità alle attività dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), l'altra sulla partecipazione dell'Autorità alle attività delle organizzazioni per la cooperazione internazionale, quali, in particolare, International Confederation of Energy Regulators (ICER), Energy Community Regulatory Board (ECRB), Mediterranean Energy Regulators (MedReg), Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Water Regulation Network (Wareg) e ogni altra associazione di carattere analogo.

4-ter.2 Le audizioni speciali di cui al presente articolo sono dirette ad acquisire elementi ed osservazioni utili alla definizione di orientamenti dell'Autorità da rappresentare e seguire in sede di partecipazione dell'Autorità stessa alle attività istituzionali delle istituzioni ed organizzazioni di cui al comma precedente.

4-ter.3 Alle audizioni speciali di cui al presente articolo possono partecipare non più di quattro rappresentanti per ogni associazione, ripartiti per le due sessioni in cui tali audizioni si articolano, nonché ogni altro soggetto, portatore di interessi pubblici o privati ovvero di altri interessi qualificati, che l'Autorità ritenga opportuno ascoltare e consultare con riferimento alle specifiche azioni delle Linee Strategiche oggetto della singola audizione speciale.

Articolo 4-quater

Giornate della trasparenza

4-quater.1 Anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità può convocare i soggetti di cui all'articolo 1 nell'ambito di apposite sessioni delle audizioni periodiche di cui all'articolo 1 o delle audizioni speciali di cui all'articolo 4, denominate "giornate della trasparenza", da dedicare alla presentazione del Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Autorità, nonché degli aggiornamenti del Programma medesimo.”.

Articolo 5

Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi

- 5.1 L'Autorità effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi di pubblica utilità nei settori regolati.
- 5.2 L'Autorità svolge indagini sulle modalità di produzione e di erogazione dei servizi e sul rispetto dei livelli generali e specifici di qualità determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95.
- 5.3 Le rilevazioni di cui al comma 5.1 sono effettuate, con periodicità di norma annuale, anche attraverso istituti specializzati. I risultati delle indagini sono presentati nella Relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ovvero nel corso di audizioni speciali.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorità.energia.it